



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditorati Regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – *Segreteria generale*

Agli Uffici e Servizi della Direzione
Generale del Personale e delle Risorse

Agli Istituti Penitenziari

Alle Scuole di Formazione e Istituti di
Istruzione

E, per opportuna conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio*”.

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 176 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 su quanto in oggetto, con effetti a far data dal 13 agosto p.v.

Nelle more dell’emanazione di direttive di maggior dettaglio, che tengano conto, anche, di eventuali aspetti problematici e di criticità conseguenti ad una prima applicazione della normativa in argomento, fermo restando l’invito ad una lettura integrale ed approfondita del testo normativo di che trattasi, si richiama l’attenzione sugli articoli di principale ed



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

immediato interesse in ordine alle modifiche introdotte in materia di tutela e sostegno alla genitorialità (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e assistenza e diritti delle persone portatrici di handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104) che trovano applicazione generalizzata a tutto il personale dipendente.

Si allega, altresì, il Messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 dell'INPS (**all. n. 1**).

ART. 2 – Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

- **Introduzione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis):** è l'astensione dal lavoro del padre lavoratore - che ne fruisce in via autonoma (anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice) - dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di **dieci giorni lavorativi**, anche non continuativi, non frazionabili a ore.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. n. 151/2001 (rinominato "*congedo di paternità alternativo*").

Il diritto viene esercitato dall'interessato che comunica, in forma scritta, al datore di lavoro, i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Per il congedo è riconosciuta, per tutta la sua durata, un'indennità giornaliera pari all'intera retribuzione (art. 29).

- **Modifiche alla durata del congedo parentale (art. 32, comma 1, lett. c):** la durata del congedo parentale viene elevata da dieci a **undici mesi** qualora vi sia **un solo genitore** ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art. 337-*quater* del codice civile, l'**affidamento esclusivo** del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato¹.
- **Modifiche al trattamento economico e normativo del congedo parentale (art. 34).**

¹ Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001:

- fino al **dodicesimo anno** di vita del figlio (non più fino al sesto), a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
- i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
- nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta, in via esclusiva, anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

Inoltre:

- per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 151/2001 (per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata), alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
 - i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
- **Modifiche in caso di adozione e di affidamento (art. 36):** estensione, da sei a dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 per il periodo massimo complessivo ivi previsto.
 - **Modifiche in materia di congedo biennale per assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità (art. 42, comma 5):**
 - il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, **entro trenta giorni** dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge;

- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.

Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

ART. 3 – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

- **Introduzione dell'art. 2-bis**, che sottolinea il divieto di discriminazione o di riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono di benefici legati alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
- **Modifiche all'art. 33, comma 2**, che, riformulato, prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- **Modifiche all'art. 33, comma 3**, che, riformulato, prevede che il lavoratore dipendente ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia:

- coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- parente o affine entro il secondo grado.

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che **possono fruirne in via alternativa tra loro**.

Inoltre, il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

APPARATO SANZIONATORIO.

Si richiama, infine, l'attenzione sul quadro sanzionatorio – anche questo, in parte, innovato - che trova applicazione in caso di violazione, rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti tutelati dalla normativa in esame (dalla sanzione amministrativa pecuniaria, all'arresto per le violazioni più gravi).

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Gianfranco De Gesu

